

## Commento alla sentenza della Corte di Cassazione processo a Massimo Papini

Lo scorso 30 aprile è stata depositata la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso di Massimo Papini contro la sua mancata scarcerazione.

Massimo è stato arrestato il 1 di ottobre 2009, e dal 20 febbraio 2010 è detenuto in regime di alta sorveglianza nel carcere di Rebibbia a Roma, per seguire il processo che lo vede coinvolto, e che si svolge presso la I Corte d'Assise del Tribunale di Roma.

Secondo la Cassazione, si deve definire partecipe colui che prende parte all'associazione, non come acquisizione di uno status, ma in modo da ricoprire una **chiara funzione all'interno dell'organigramma dell'organizzazione**, con determinati compiti, che si devono compiere all'interno delle attività dell'associazione stessa, al di fuori di ogni equivoco.

Niente di tutto questo è mai emerso dalle indagini, nessun reato specifico, nessuna partecipazione diretta, nessun ruolo nell'organigramma, se non una "gavetta" lunga tredici anni che non ha mai portato ad alcuna attività penalmente rilevante.

Infatti: "il Tribunale del riesame di Roma, dopo avere elencato gli elementi investigativi acquisiti, **ha omesso una loro complessiva valutazione in relazione all'operatività del gruppo terroristico** denominato "brigate rosse per la costruzione del partito comunista combattente", **ai rapporti intercorsi tra il predetto gruppo e Papini, all'apporto causalmente rilevante fornito dal ricorrente, alla condivisione da parte di quest'ultimo delle finalità perseguite dall'associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata."**

Altra grave carenza da parte del teorema dell'accusa è "**la mancanza di motivazione** circa il contenuto dei documenti" informatici rinvenuti. La conoscenza del contenuto di tali documenti era **indispensabile** al fine di stabilire se i documenti stessi costituissero prova dell'adesione all'associazione, "se la loro conoscenza fosse riservata ai componenti del gruppo, se gli stessi presentassero effettivamente profili di coincidenza o di analogia con i file trovati negli archivi informatici di Roberto Morandi e di Cinzia Banelli".

La Cassazione sostiene che non c'è "**alcuna correlazione logico-causale**" tra i comportamenti posti in essere da Papini e la vita dell'associazione terroristico-eversiva. Anche il possesso della documentazione in precedenza indicata, contenuta in file cifrati, **non vale di per sé a costituire "l'obiettiva espressione di una partecipazione** alla banda armata e di un effettivo inserimento nell'associazione con finalità di terrorismo e di una consapevole volontà orientata alle attività terroristiche".

Anche la teoria degli inquirenti secondo la quale Massimo Papini era un "militante di terzo livello" e quindi mancando (a loro stessa ammissione) , "di un organico inserimento nel gruppo terroristico", "**il Tribunale del riesame avrebbe dovuto anche verificare** se gli elementi investigativi acquisiti consentivano di ritenere dimostrata la responsabilità dell'indagato per attività terroristiche a titolo di concorso esterno nel delitto associativo". Cosa che, evidentemente, non ha fatto.

In definitiva, quindi, "emerge che le operazioni valutative compiute dal Tribunale del riesame di Roma risultano **carenti e lacunose** a causa dell'**omesso esame** di taluni punti essenziali dell'indagine probatoria e del **mancato approfondimento** di altri punti di decisiva rilevanza".

La Corte di Cassazione ha quindi deciso l'**annullamento** dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.

**COMITATO MASSIMO PAPINI LIBERO!**

[www.massimopapinilibero.info](http://www.massimopapinilibero.info)